

ROMA CAPITALE
Gruppo Capitolino "MoVimento 5 Stelle"

Prot. RQ/ 11996 del 25 giugno 2014

Segretariato – Direzione Generale
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA

Oggetto: "cartelloni in via Aurelia altezza civico 773"

INTERROGAZIONE URGENTE

Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino "MoVimento 5 Stelle"

INTERROGA IL SINDACO
con richiesta di urgente risposta scritta

PREMESSO CHE

- Lo Statuto di Roma Capitale, all'art. 2 comma 2, afferma che: *"L'azione amministrativa, improntata al rispetto del principio di sussidiarietà, è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, economicità, rapidità e semplicità nelle procedure per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi, nell'assoluta distinzione dei compiti degli Organi e degli Uffici e attribuendo responsabilità pubbliche ai Municipi in quanto territorialmente e funzionalmente più vicini ai cittadini."*;
- lo Statuto di Roma Capitale, all'art. 2 comma 4, afferma che: *"Roma Capitale adotta il Codice etico degli Amministratori e dei dipendenti capitolini con l'intento di assicurare e testimoniare la trasparenza, l'integrità e la legalità nelle attività dell'Ente, contrastando ogni possibile forma di corruzione e di infiltrazione criminosa. Con l'adesione al Codice, gli Amministratori e i dipendenti capitolini si impegnano a improntare la loro azione ai valori della Costituzione e ai principi di fedeltà allo Stato, di osservanza delle leggi, di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, che richiedono a chi è impegnato nelle istituzioni pubbliche, con incarichi di governo o responsabilità della gestione amministrativa, di operare con onore e decoro, nell'esclusivo interesse della Nazione e della Comunità rappresentata e mediante stili di comportamento consoni al prestigio di Roma e alla sua funzione di Capitale della Repubblica. Le disposizioni del Codice si applicano anche alle società partecipate da Roma Capitale nei limiti e nelle forme consentite dal loro ordinamento e dal regime giuridico cui sono sottoposte."*;

CONSIDERATO CHE

- in via Aurelia, altezza civico 773, nel giugno 2008 non erano presenti impianti pubblicitari;
- nel dicembre 2011 sono stati installati due impianti, formato 4x3;
- a giugno 2014 questi sono stati uniti, formando un unico grande impianto;
- la cronologia, con annessa documentazione fotografica, è riportata sul blog "Cartellopoli" <http://www.cartellopoli.net/2014/06/la-metamorfose-di-un-cartellone-roma.html>

RILEVATO CHE

- tutti gli impianti pubblicitari debbono essere collocati ad una distanza di 25 metri l'uno dall'altro, ai sensi della lettera c) del comma 4 dell'art. 51 del D.P.R. n. 495/1992, con cui è stato emanato il Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, distanza minima che può essere derogata ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale di Pubblicità e ridotta a 15 metri solo se gli impianti vicini sono di dimensioni uguali o inferiori a metri 1,20 x 1,80;
- le schede tecniche allegata alla "Normativa Tecnica di Attuazione" della proposta di deliberazione n. 59, relativa al Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP), non si avvalgono della suddetta deroga e ribadiscono la distanza minima di 25 metri tra un impianto pubblicitario e l'altro;

- i due impianti di dimensioni di mt. 4 x 3 (12 mq. complessivi) installati nel 2011 ricadono all'interno del perimetro individuato in allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981, ribadita dal 1° comma dell'art. 34 del vigente Regolamento di Pubblicità, dove vige il divieto di collocazione di impianti superiori a mq. 6,00 (quindi di dimensioni al massimo di mt. 3 x 2);
- l'unione dei due impianti a formare un cartellone unico di mt. 8 x 3, oltre a risultare a maggior ragione in violazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 609/1981, non rispetta nemmeno il divieto di installare impianti di dimensioni superiori a 12 mq. (equivalenti a mt. 4 x 3) che è prescritto dalla lettera b) del 2° comma dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale di Pubblicità e ribadito dalla lettera b) del 1° comma del successivo art. 18;

CONSTATATO CHE

- la suddetta unione di due impianti da parte della ditta "Gregor" (registrata nella Nuova Banca Dati con il codice 0074) è l'ultima di una serie di analoghe unioni messe in atto fin dallo scorso mese di dicembre 2013 in via Cassia all'altezza del civico n. 483 (impianti con numero di codice identificativo 0074/A0445/P e 0074/A0446/P) e del civico n. 585 (impianti con numero di codice identificativo 0074/A0443/P e 0074/A0444/P);
- i due suddetti mega impianti di mt. 8 x 3 sono stati fatti oggetto di un articolo pubblicato il 27 maggio 2014 sul blog "Bastacartelloni" (<http://www.bastacartelloni.it/2014/05/ecco-come-andra-finire-con-i-due-nuovi.html>);
- una ulteriore analoga unione di due impianti di mt. 4 x 3 sempre della ditta "Gregor" è avvenuta in via delle Tre Fontane all'incrocio con via di Valle Fiorita, come riportato sul twitter del blog "Cartellopoli";
- sullo stesso blog "Bastacartelloni" il 26 maggio 2014 è stato pubblicato un articolo che riguarda la "ricollocazione" in via della Pineta Sacchetti, a poca distanza dall'incrocio con Via Lardaria, di due impianti pubblicitari di mt. 4 x 3 sempre della ditta Gregor, che risultano in violazione sia della distanza minima di 25 mt. che della deliberazione del Consiglio Comunale n. 609/1981 (<http://www.bastacartelloni.it/2014/05/una-ordinaria-storia-di-cartelloni.html>);
- la suddetta ricollocazione è stata operata avvalendosi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 395 del 3 dicembre 2014 che consente per il caso in questione spostamenti sulla base di dichiarazioni mendaci del rappresentante legale della ditta "Gregor" e di false asseverazioni del tecnico abilitato sulla regolarità della nuova posizione, senza che ci sia il dovuto controllo da parte degli Uffici competenti della U.O. Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità, al punto che buona parte di questi impianti ricollocati vengono registrati nella Nuova Banca Dati per "comunicazione della società";
- l'utilizzo sfrenato delle "ricollocazioni" sta determinando uno sconvolgimento delle posizioni sul territorio degli impianti pubblicitari che è ancor più inaccettabile in un momento come questo dove la Giunta Capitolina ha licenziato la proposta di deliberazione n. 59 relativa al PRIP e c'è quindi la necessità di congelare la situazione esistente dell'impiantistica romana quanto meno fino alla approvazione del PRIP da parte della Assemblea Capitolina;

TUTTO CIO' PREMESSO SI INTERROGA IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE

- se intendano provvedere alla più sollecita repressione di tutte le installazioni illecite descritte in premessa;
- se l'On. Sindaco intenda emanare una Ordinanza di sospensione di rilascio di autorizzazioni di nuovi impianti pubblicitari, nonché di ogni autorizzazione allo spostamento e alla ricollocazione di impianti pubblicitari, nelle more dell'approvazione da parte dell'Assemblea capitolina del Piano regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP), così come ha già fatto l'allora Sindaco Giovanni Alemanno con la Ordinanze n. 263 del 24.11.2011, poi prorogata con Ordinanza n. 21 del 31.01.2012.

Il Consigliere del Gruppo Capitolino "M5S"

Enrico Stefano

